Documento sul Regime fiscale

1. Il Regime fiscale dei Contributi

I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad \in **5.164,57**.

Concorrono al raggiungimento del limite di deducibilità di € 5.164,57:

- la contribuzione ordinaria a carico dell'azienda e dell'aderente;
- gli importi versati a titolo di contribuzione aggiuntiva, sia a carico del datore di lavoro che a carico dell'aderente;
- le somme versate volontariamente dall'iscritto senza il tramite del datore di lavoro (prosecuzione o contribuzione volontaria)
- le somme versate in favore delle persone fiscalmente a carico, limitatamente all'importo da queste non dedotto.

Il TFR destinato al Fondo non rientra tra gli oneri deducibili.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento al Fondo ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'iscritto comunica al Fondo l'importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1º gennaio 2007 che, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (€ 25.822,85) è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di € 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva tra € 25.822,85 e l'importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad € 2.582,29 annui.

La legge di Bilancio 2017 (Art 1, comma 160) ha introdotto un'importante novità in tema di premi di produttività per la previdenza complementare. In particolare i contributi versati al Fondo, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato di ammontare variabile, nonché delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (anche se eccedenti i limiti sopraindicati) non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione della ritenuta d'imposta.

2. Il Regime fiscale dei Rendimenti

I fondi pensione, in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% da applicare al risultato di gestione (risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta). Peraltro, per non penalizzare da un punto di vista fiscale gli investimenti da parte dei fondi pensione in titoli pubblici italiani e titoli pubblici emessi da stati esteri inseriti nella cd. "white list", i redditi derivanti da suddetti titoli concorrono alla formazione della base imponibile soltanto nella misura del 62,50%, al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,50%.

Dal 1º gennaio 2017 sono esenti dall'imposta sostitutiva del 20% i redditi, fino al 5% dell'attivo patrimoniale relativo all'esercizio precedente, relativi ad investimenti in:

- a. azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, o in Paesi membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b. quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato italiano o in Paesi membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono

prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a.

Per poter usufruire dell'esenzione fiscale gli strumenti finanziari oggetto di tali investimenti devono essere detenuti per almeno cinque anni.

3. Il Regime fiscale delle Prestazioni

Il regime fiscale delle prestazioni ha subito, negli anni, molteplici modifiche. Viene illustrata per prima la fiscalità vigente dal 1° gennaio 2007, di particolare interesse per coloro che si affacciano oggi alla previdenza complementare. A seguire vengono illustrate le regole tempo per tempo vigenti riguardanti i montanti accumulati prima di tale data, distintamente per il periodo 2001-2006 e per quello ante 2001. La fiscalità può, per alcuni aspetti, essere diversa tra coloro che si sono iscritti alla previdenza complementare dal 28 aprile 1993 ("nuovi iscritti") e coloro che vi hanno aderito prima di tale data ("vecchi iscritti").

3.1. FISCALITA' DEI MONTANTI MATURATI DAL 1° GENNAIO 2007

Prestazioni pensionistiche in forma di capitale e in forma di rendita

La base imponibile è determinata dal montante accumulato dal 1º gennaio 2007, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva annuale e degli importi dei contributi non dedotti.

Sulla base imponibile così determinata si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni. Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l'aliquota sarà del 9%.

Nel caso di prestazione in forma di rendita, si evidenzia che sull'incremento annuale derivante dalla rivalutazione si applica l'imposta sostitutiva del 26% (l'aliquota sarà invece del 12,50% se si tratta di rendimenti derivanti dai titoli pubblici ed assimilati). Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta con aliquota dal 15 al 9%.

Riscatti ed anticipazioni

Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Se l'iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Tale principio si applica nei seguenti casi:

- a) anticipazioni richieste dall'iscritto per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli;
- b) riscatto parziale nella misura del 50% determinato dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell'aderente.

In tutte le altre fattispecie di anticipazione o riscatto (anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli, anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente, riscatto per cause diverse) si applica l'aliquota del 23%.

3.2. FISCALITA' DEI MONTANTI MATURATI DAL 1° GENNAIO 2001 AL 31 DICEMBRE 2006

Le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, imponibili solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo; è quindi esente la parte di prestazione che deriva dai contributi non dedotti e dai rendimenti già tassati.

Prestazioni pensionistiche in forma di capitale e in forma di rendita

Le prestazioni erogate sotto forma di rendita sono assoggettate a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR. Sull'incremento annuale derivante dalla rivalutazione si applica l'imposta sostitutiva del 26% (l'aliquota sarà invece del 12,50% se si tratta di rendimenti derivanti dai titoli pubblici ed assimilati). Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

Le prestazioni sotto forma di capitale sono assoggettate a tassazione separata. Tuttavia lo scomputo della componente finanziaria per i "vecchi iscritti" è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante e nel caso in cui l'importo annuo della rendita, calcolato con riferimento ai 2/3 del montante complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell'assegno sociale.

Riscatti ed anticipazioni

La parte imponibile è soggetta a tassazione progressiva salvo il caso di riscatto per:

- cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

In tali fattispecie, la fiscalità coincide con quella sopra indicata per le prestazioni pensionistiche in capitale. Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata rispetto agli altri redditi del lavoratore, includendo però nel reddito imponibile anche i rendimenti finanziari conseguiti, salvo conguaglio all'atto dell'erogazione della prestazione definitiva.

3.3. FISCALITA' DEI MONTANTI MATURATI FINO AL 31 DICEMBRE 2000

Prestazioni pensionistiche in forma di capitale e in forma di rendita, riscatti e anticipazioni

Le prestazioni erogate sotto forma di rendita sono assoggettate a tassazione progressiva su un imponibile ridotto all'87,50%. Sull'incremento annuale derivante dalla rivalutazione si applica l'imposta sostitutiva del 26% (l'aliquota sarà invece del 12,50% se si tratta di rendimenti derivanti dai titoli pubblici ed assimilati). Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva. Le prestazioni sotto forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. E' imponibile l'intero capitale accumulato al netto della quota a carico del lavoratore che non ecceda il 4% della retribuzione annua e, per i "nuovi Iscritti", la riduzione riconosciuta sulle quote di TFR versate al Fondo.

NOTA

I lavoratori dipendenti (c.d. "vecchi iscritti") assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992, hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006.

3.4. REGIME FISCALE DELLA R.I.T.A.

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.